



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
POZZALLO**

V.le medaglie d'oro di Lunga navigazione s.n.c. – 0932 953327 – www.guardiacostiera.gov.it – cppozzalloi@mit.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

“Interdizione specchio acqueo antistante il Molo di Ponente del Porto di Scoglitti”

Il Capo del Circondario marittimo di Pozzallo:

VISTA la richiesta dell'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti - prot. n. 7887 in data 23.04.2025 – di emissione di un'ordinanza di interdizione di uno specchio acqueo antistante il molo di ponente del Porto di Scoglitti ove insiste il motopesca denominato **“FORZA NOVE”** matr. 1PO 1097 RR.NN.MM. &GG. di Scoglitti in stato di parziale affondamento;

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare la sicurezza della navigazione, nonché l'ambiente marino e costiero;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

R E N D E N O T O

che la porzione di specchio acqueo circolare avente un raggio di 15 mt. centrato nel punto di coordinate geografiche **LAT. 36° 53' 31" N – LONG. 014° 25' 37" E**, è interessato dalla presenza del motopesca denominato **“FORZA NOVE”** matr. 1PO 1097, parzialmente affondato.

O R D I N A

Articolo 1

Interdizione e divieti

1. Con decorrenza **immediata e fino a nuova disposizione**, nello specchio acqueo di cui al “rende noto”, è vietato:
 - navigare, ancorare e sostare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
 - effettuare attività non di superficie;
 - svolgere attività di pesca;
 - ogni attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata dall'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti.
2. Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area interdetta devono procedere prestando particolare attenzione, valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinairesca al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo.

Articolo 2

Deroghe

1. I divieti di cui all'art. 1 non si applicano al personale ed alle unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia ed altri dipendenti di Enti ed Uffici della Pubblica amministrazione che abbiano necessità di accedere all' area interdetta in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzioni

1. I trasgressori delle prescrizioni contenute della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.
2. L'amministrazione marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla sezione "Ordinanze" sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it – Ufficio Capitaneria di porto di Pozzallo, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pozzallo, lì (vedi stringa in alto in prima pagina)

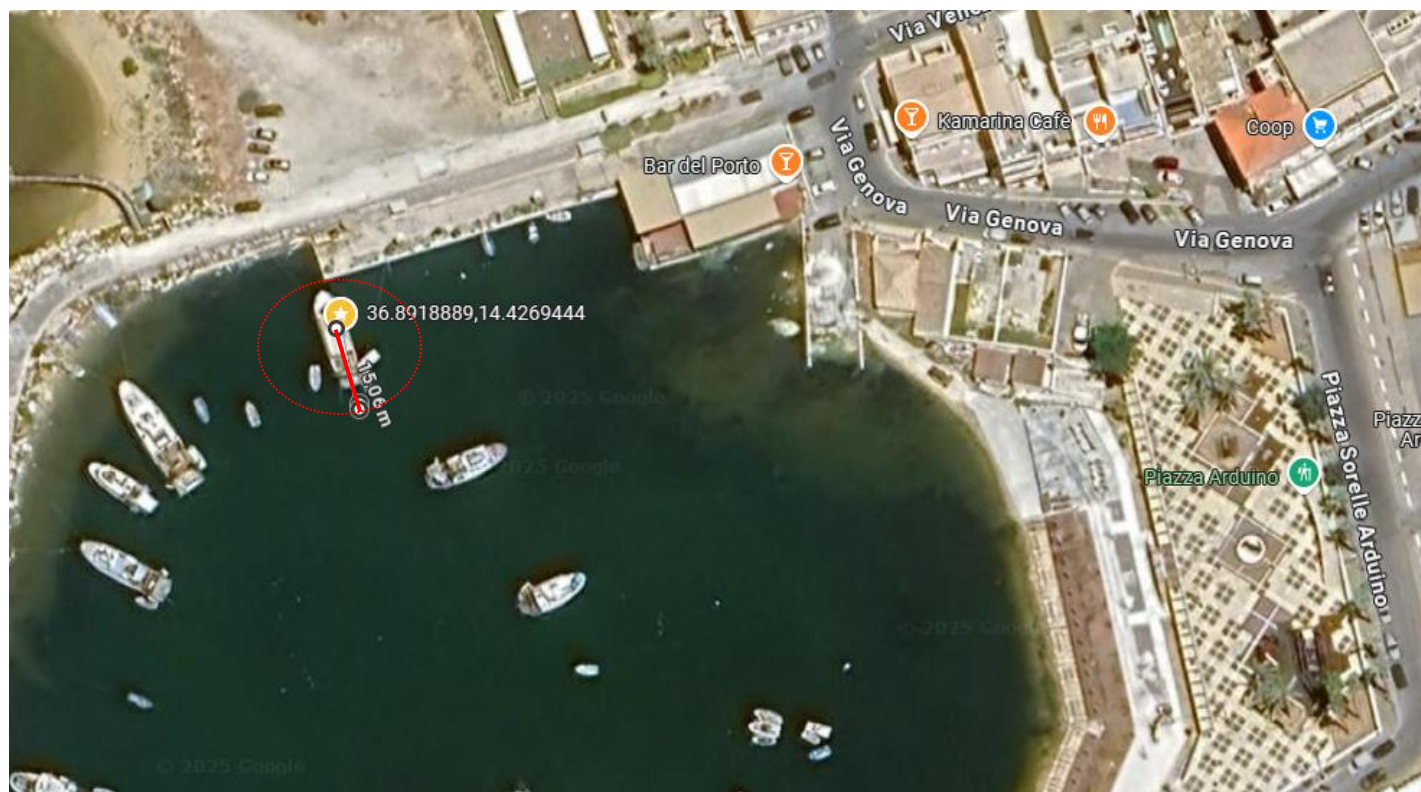
IL COMANDANTE

C.F.(CP) Luigi VINCENTI

*Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005*



STRALCIO PLANIMENTO DELLO SPECCHIO ACQUEO INTERDETTO



COORDINATE AREA INTERDETTA – DATUM WGS 84

POSIZIONE DEL M/P SEMI AFFONDATO	LATITUDINE	LONGITUDINE
	36° 53' 31" N	014° 25' 37" E